

Codice A1703A

D.D. 29 ottobre 2018, n. 1086

**Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Piemonte. Definizione della zona delimitata nel Comune di Cuneo.**

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/ CE, concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

Vista la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 con cui è stata affidata alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

Considerato che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 “*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la nota prot. 26871/A1703A del 21/09/2018, con cui il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio Fitosanitario Centrale il ritrovamento di un focolaio di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Vaie (TO);

Vista la notifica alla Commissione UE – effettuata mediante il portale “Europhyt” in data 24/09/2018 Outbreak N. 628;

Preso atto che:

- il 18 settembre 2018 a seguito di una segnalazione è stata accertata ufficialmente da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Frazione Madonna dell'Olmo nel Comune di Cuneo;
- sono stati subito avviati i monitoraggi sul territorio;
- il 26 settembre 2018 è stato riunito un tavolo di emergenza composto dal Comune di Cuneo, dai Carabinieri Forestale di Cuneo, dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
- il 17 ottobre 2018 il CREA-DC di Firenze (specializzato in gestione di emergenze fitosanitarie legate all'introduzione di “pests” alloctoni) ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione dell'infestazione;
- il 17 ottobre 2018 è stato effettuato un incontro informativo con la popolazione.

Considerato che *Anoplophora glabripennis* è un organismo nocivo da quarantena, inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, e rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Considerato che l'art. 7 della citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 dispone che: “Se i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6 confermano la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all'allegato III, sezione 1”;

Considerato che nell'allegato III, sezione 1, par. 4, la citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 dispone che: “Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui all'allegato III, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona”;

Ritenuto necessario definire una prima delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Anoplophora glabripennis* in Frazione Madonna dell'Olmo, nel Comune di Cuneo;

Dato atto che la zona infestata è rappresentata dalle piante infestate;

Considerato che al paragrafo 2 della Sezione 1 dell'allegato III della citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 si prevede che la delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo specificato. Nei casi in cui l'organismo ufficiale responsabile concluda che è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l'eradicazione dell'organismo specificato non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km;

Considerato il recente ritrovamento e le indagini finora condotte sul territorio;

Considerato che tutti gli atti che hanno portato a identificare la zona infestata e la zona cuscinetto, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

Ritenuto necessario:

- applicare le misure fitosanitarie di eradicazione, previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della commissione del 9 giugno 2015;
- vietare l'abbattimento delle piante infestate in quanto le operazioni di abbattimento, rimozione e distruzione saranno effettuate dalla Regione Piemonte prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato;
- vietare la movimentazione del legname e dei residui di potatura non cippati al di fuori della zona delimitata degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
- proseguire con i monitoraggi e le indagini utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione anche all'altezza della chioma ed effettuando campionamenti distruttivi mirati (allegato III, punto 3, lettera h della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893);
- definire con successivo atto il Piano di intervento e le misure ufficiali;

Vista la D.G.R. 25 maggio 2018 n. 21-6908 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 41-4515”.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893;

Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### *determina*


1. di definire lo status fitosanitario di eradicazione per le aree delimitate definite dal presente atto;
2. di approvare la delimitazione della zona infestata comprendente le piante che presentano sintomi accertati di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Cuneo e della zona cuscinetto, con raggio di 2 Km oltre i confini della zona infestata, ricadente nel Comune di Cuneo, indicate nella cartografia riportata nell'allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore per una durata di quattro anni dalla data del presente atto, salvo successivi aggiornamenti in base agli esiti delle indagini ufficiali;
4. di vietare l'abbattimento delle piante infestate in quanto le operazioni di abbattimento, rimozione e distruzione saranno effettuate dalla Regione Piemonte prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato;
5. di vietare la movimentazione del legname e dei residui di potatura non cippati al di fuori della zona delimitata delle piante specificate appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
6. di proseguire i monitoraggi e le indagini utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione anche all'altezza della chioma ed effettuando campionamenti distruttivi mirati;
7. di stabilire che con successivo atto saranno definiti il Piano di intervento e le misure ufficiali;
8. di disporre che, per quanto non previsto dalla presente determinazione dirigenziale, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 ed al D.Lgs. n. 214/2005.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Allegato

A) Mappa della zona demarcata - Cuneo



B) Mappa dei monitoraggi e dei controlli effettuati al 26 ottobre 2018- Cuneo

